

BStGer BP.2008.26 vom 16. Mai 2008

Bundesstrafgericht, 2008-05-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BP.2008.26

FR: TPF BP.2008.26 du 16 mai 2008

IT: TPF BP.2008.26 del 16 maggio 2008

Regeste

Reclamo contro ordinanza di misure sostitutive dell'arresto e domanda d'effetto sospensivo (art. 218 PP)

Volltext

Decreto del 16 maggio 2008 Presidente della I Corte dei reclami penali Composizione

Giudice penale federale Emanuel Hochstrasser, presidente Cancelliere Stefan Graf

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Ricorrente

contro

A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto

Reclamo contro ordinanza di misure sostitutive dell'arresto e domanda d'effetto sospensivo (art. 218 PP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal pénal fédéral Numero dell'incarto: BP.2008.26 + BP.2008.27 (procedura principale: BH.2008.13 + BH.2008.14)

- 2 -

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

- l'ordinanza di misure sostitutive dell'arresto dell'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) del 16 maggio 2008 che respinge la domanda di conferma dell'arresto presentata dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), e mediante la quale viene, tra l'altro, posta come condizione per la scarcerazione di A. il versamento di un importo di Euro 100'000.- a titolo di cauzione;

- il reclamo del 16 maggio 2008 (anticipato via fax) interposto dal MPC presso la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale esso postula il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame nonché il mantenimento della detenzione preventiva per pericoli di collusione e/o inquinamento delle prove.

Considerato:

che il reclamo non sospende l'esecuzione della disposizione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);

che lo scopo di una tale misura è quello di garantire l'efficacia della decisione ulteriore indipendentemente dal suo contenuto;

che il conferimento dell'effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

che il ricorrente deve rendere verosimile un pregiudizio immediato ed irreparabile legato all'assenza dell'effetto sospensivo (G. KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004, pag. 58 e seg.);

che nel caso concreto l'indagato è stato incarcerato in Svizzera il 13 maggio 2008 a seguito di estradizione concessa dalla Repubblica di Slovenia pedissequamente all'arresto ivi avvenuto il 29 febbraio 2008 in base ad un ordine del MPC;

che l'indagato è oggetto di due inchieste di polizia giudiziaria aperte nei suoi confronti (e di altri) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti, appropriazione indebita, truffa, corruzione attiva e passiva;

- 3 -

che il rifiuto della concessione dell'effetto sospensivo avrebbe come conseguenza la liberazione immediata dell'indagato, con eventuali pericoli di fuga e di collusione, malgrado gli impegni presi dall'indagato dinanzi al giudice istruttore federale;

che il mantenimento della detenzione preventiva si giustifica in ogni caso sino al giudizio della presente causa, questo per non svuotare di senso il diritto di ricorso;

che pertanto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare deve essere accolta;

che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

- 4 -

Decreta:

1. La domanda d'effetto sospensivo è accolta.
2. Le spese del presente decreto seguono quelle della procedura di merito.

Bellinzona, 16 maggio 2008

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali - Avv. Daniele Timbal

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questo decreto non è dato alcun rimedio giuridico.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.